



TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo Presidente rel.

Dott. Carlo Bianconi Giudice

Dott. Marco Molaro Giudice

nel procedimento in epigrafe promosso da:

FIN.A.CO. Finanziaria Agricola Commerciale S.r.l. con sede in San Possidonio (MO), via Matteotti 326, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Modena al nr. 01733210361 (che è anche il codice fiscale e la partita IVA della ricorrente) (doc. 1), in persona del legale rappresentante sig. Daniele Campagnoli (cod. fisc. CMPDNL57L29I128A), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Mango presso il cui studio in Cavezzo (MO) elegge domicilio e alla cui PEC (enrico.mango@ordineavvmodena.it) dovrà essere inviata ogni comunicazione riguardante questo procedimento, giusta procura allegata al presente atto.

I.

Con ricorso depositato il 31.12.2025 volto ad ottenere la concessione di termine non inferiore a 60 giorni ex art. 44 comma 1 CCII con riserva di presentare la proposta e il piano, gli accordi e l'ulteriore documentazione entro il termine fissando dall'intestato Tribunale, ai fini dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, premessa la produzione di tutta la documentazione necessaria ex art. 39 comma 1 CCII quali bilanci, dichiarazione Irap, l'elenco nominativo dei creditori con l'ammontare del credito, il domicilio digitale, Fin.a.co S.r.l. esponeva che la società era inattiva dal 2012 avendo sede in San Possidonio, epicentro dei sismi avvenuti all'epoca e che era stata già presentata domanda in bianco di concordato preventivo non perseguita per mancato deposito della documentazione richiesta nonostante le sollecitazioni del commissario giudiziale in allora nominato, dott. Marco Malerba.

Annunciava un accordo a carattere liquidatorio, attuabile a suo avviso in quanto si sarebbe trattato di ristrutturazione dei debiti c.d. ordinari e agevolati.

Esponendo un debito complessivo pari ad euro 4.229.208.

Indicava l'esistenza del creditore Aurelia Spv Srl rappresentato dalla mandataria Gardant Liberty Servicing Spa, quale titolare di un credito per euro 3.344.405.

Precisava che era stata intrattenuta con la predetta creditrice una trattativa transattiva con proposta della debitrice di corrispondere a totale saldo, la somma di euro 710.000,00;

rilevava come la somma offerta potesse considerarsi congrua posto che:

il credito sarebbe assistito da garanzia reale avente ad oggetto tre capannoni della debitrice che, pur essendo stati valutati nel complesso euro 2.442.000, saranno posti in vendita al prezzo base di euro 772.664,06, prevedendosi un ulteriore deprezzamento del 25% vista la loro asserita scarsa appetibilità.

Betti Impianti Srls inviava a Fin.a.co una proposta (allegata) di acquisto per euro 1.150.000,00 essendo la predetta società particolarmente interessata allo sfruttamento dei lastrici solari dei menzionati capannoni onde impiantarvi tre estesi impianti fotovoltaici funzionali alla propria attività.

Con tale somma la debitrice avrebbe intenzione di pagare Aurelia Spv e soddisfare tutti gli altri creditori alcuni integralmente, altri pro quota.

Rappresentava infine che i creditori estranei all'accordo erano circa 15, molti dei quali asseritamente titolari di crediti prescritti.

Chiedeva quindi termine di 60 gg. per la predisposizione del ricorso definitivo e instava per la concessione di misura protettiva del patrimonio della debitrice.

Produceva a tal fine dichiarazione ex art. 120 bis comma 1 CCII, in attesa della futura registrazione del relativo verbale nonché attestazione di professionista indipendente, ex art. 54 comma 3 CCII, che dava atto delle trattative in corso con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e della idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento di quelli con cui non siano in corso trattative o che abbiano comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Il Tribunale, **preso atto:**

- che la Cancelleria aveva provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede ex art. 40, comma 3, CCII;
- che la ricorrente aveva prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione necessaria nella prima fase (ai sensi dell'art. 39, comma 3 CCII);

ritenuto:

- che da tale documentazione emergesse la sussistenza del presupposto soggettivo di cui agli artt. 121 e 84 CCII (requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett d) CCII) e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 44 CCII, nonché della competenza a decidere sulla domanda in ragione del comune di ubicazione della sede principale della ricorrente;
- che potesse dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, lo fissava al **13.3.2026 ore 12.00** ai fini del deposito, a cura del debitore, della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della documentazione di cui all'articolo 39 CCII;

nominava commissario giudiziale il dott. Marco Malerba;

onerava il debitore di depositare la relazione periodica in ordine alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

ordinava al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di **euro 25.000,00** per le spese della procedura, adempimento quest'ultimo, ritualmente effettuato.

II.

In data 12.3.2026 Fin.a.co. S.r.l. proponeva istanza ex art. 44 comma 1 CCII volta all'ottenimento di un ulteriore termine di sessanta giorni entro cui depositare la proposta di ristrutturazione dei propri debiti ai sensi dell'art. 57 e seg. CCII in uno con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché la documentazione prescritta dalla legge;

con la richiesta la ricorrente rappresentava lo stato delle trattative con creditori e potenziali interessati all'acquisizione dei beni di proprietà e prospettava l'esistenza di giustificati motivi e l'assenza di domande di liquidazione giudiziale;

tali motivi si sostanziano nella necessità di consentire la concretizzazione delle condizioni che consentissero l'intervento risanatore di Betti Impianti Srls al fine di soddisfare, con la relativa monetizzazione, anche i creditori non aderenti all'accordo in fieri con Gardant Liberty Servicing S.p.a., obiettivo irraggiungibile laddove gli immobili ipotecati da quest'ultima fossero nelle more alienati al prezzo di stima nell'ambito dell'esecuzione immobiliare nr. 117/2022 R.G.E. Trib. Modena;

risulta altresì dagli atti, che per il maggior creditore della istante, Aurelia SPV S.r.l., e per essa la mandataria Gardant Liberty Servicing S.p.a., nulla avrebbe ostato ad una eventuale proroga del termine concessa dal Tribunale ex art. 44, coma. 1, lett. a), CCII;

il Commissario giudiziale ha tempestivamente espresso, nell'ambito della relazione puntuale ed esaustiva versata in atti, parere favorevole, fondato sulla documentazione prodotta dalla istante nel corso del procedimento, nonché sulle ulteriori necessarie indagini compiute dal predetto in esplicitazione dei poteri di vigilanza e controllo attribuitigli ex lege.

Il Tribunale, considerati gli esiti delle trattative intercorse con il ceto creditorio e l'offerente interessato al compendio immobiliare di proprietà dell'istante;

avuto riguardo al necessario bilanciamento degli interessi delle parti coinvolte nel processo di risanamento;

ritenuta la ricorrenza dei "giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza" previsti dall'art. 44 c. 1 CCII come di seguito esposti;

rilevato, in punto, che la richiesta di proroga trovasse fondamento, principalmente, nell'esigenza di consentire la realizzazione delle condizioni cui risultava subordinata l'offerta irrevocabile di acquisto pervenuta, elemento ritenuto centrale ai fini della strutturazione dello strumento di regolazione della crisi individuato, concedeva la proroga del termine di giorni 60 ritenendola funzionale al consolidamento dell'operazione in allora corso, posto che la definizione delle condizioni dell'offerta e la sua eventuale efficacia apparivano strettamente connesse alla possibilità di predisporre e depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti completo di piano,

attestazione e allegati come previsto dalla legge, onde consentire il completamento del programma intrapreso e rendere concretamente perseguibile lo strumento di regolazione della crisi individuato.

Considerato tuttavia che, come pure segnalato dal Commissario, permanevano diverse criticità cui porre ineludibilmente rimedio, il Tribunale poneva contestualmente a Fin.a.co. S.r.l.:

- a. l'obbligo di depositare immediatamente e comunque entro e non oltre il prossimo adempimento informativo periodico, un piano di risanamento completo ed esaustivo, avente carattere programmatico, che desse puntuale e analitico riscontro alle criticità evidenziate nelle relazioni del Commissario e nel parere depositato ai fini della valutazione della istanza di proroga, che contenesse tutti gli elementi di cui all'art. 56 c. 2 CCII.

Il Tribunale invitava inoltre parte ricorrente, e segnatamente l'amministratore D. Campagnoli:

- b. a collaborare in modo assolutamente leale e trasparente, alla tempestiva esecuzione di tutte le attività necessarie alla ricostruzione della posizione debitoria e alla raccolta delle informazioni mancanti, con assunzione di piena responsabilità da parte del predetto, in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione da produrre;
- c. a consentire una ricostruzione completa e attendibile della situazione patrimoniale e debitoria della società, anche mediante tempestiva e completa attività di circolarizzazione;
- d. a formalizzare tempestivamente l'incarico all'attestatore onde consentire l'avvio di tutte le attività necessarie al rilascio dell'attestazione ex art. 57 CCII;
- e. laddove si intendesse perseguire, nell'ambito della procedura esecutiva pendente, una possibile acquisizione del patrimonio immobiliare di proprietà della Campagnoli & C. Società Agricola S.r.l., tramite vendita diretta ex art. 568 bis c.p.c., a fornire elementi informativi precisi e puntuali, idonei a consentire la dovuta valutazione in ordine alla concreta praticabilità dell'operazione e alla sua compatibilità con il percorso intrapreso dalla società anche mediante la produzione di aggiornamenti, formalizzati in contraddittorio ed idonei a consentire una verifica progressiva della concreta evoluzione delle trattative e delle prospettive di risanamento.

III.

In data 13.5.2026, la ricorrente provvedeva a depositare ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex artt. 39 e 57 e segg. C.C.I.I.

Il giorno 26 maggio 2026 veniva celebrata l'udienza per la comparizione della parte interessata e del Commissario Giudiziale.

All'udienza celebrata in presenza, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'omologa della domanda ed in subordine per la concessione di un ulteriore termine dilatorio.

Il Commissario Giudiziale, che pure nella relazione precedentemente depositata aveva segnalato atti posti in essere nell'anno 2020 in frode ai creditori, rendeva parere negativo riportandosi al proprio ultimo scritto autorizzato depositato in atti.

Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, decideva per la inammissibilità del proposto ricorso.

E' appena il caso di precisare che, in assenza di opposizioni, il controllo del Tribunale in sede di omologazione deve riguardare i seguenti aspetti:

- la competenza del giudice adito a pronunciarsi sull'omologa;

- i requisiti formali della domanda di cui agli artt. 40 comma 2 e 120 bis CCII;
- la completezza della documentazione di cui all'art. 39 comma 1 e 2 CCII e il deposito di un piano economico/finanziario redatto secondo le modalità previste dall'art. 56 CCII;
- la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese unitamente alla documentazione necessaria per la valutazione della stessa unitamente al piano e all'attestazione, documentazione necessaria per la sua valutazione;
- il deposito nel medesimo registro degli accordi ai sensi dell'art. 40 comma 4 CCII;
- il deposito agli atti della relazione di un professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto del termine di legge;
- la sussistenza, in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore non minore in stato di crisi o di insolvenza;
- l'effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Laddove la soluzione della crisi preveda anche la ristrutturazione dei debiti per tributi e contributi amministrati dalle agenzie fiscali o da enti gestori della previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie, il controllo involgerà anche:

- la verifica del deposito presso gli uffici competenti di una proposta avente i requisiti dell'art. 63 CCII e l'intervenuta adesione degli enti secondo le modalità indicate dalla predetta norma.

A parere del Tribunale, poi, il controllo da compiersi, in particolare sull'attuabilità dell'accordo e sulla idoneità al pagamento dei creditori estranei, pure in assenza di opposizioni, non potrà essere meramente formale, ma dovrà essere operato in approfondimento sostanziale, mediante attenta verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, al fine di garantire i creditori estranei e i terzi rispetto agli effetti nei loro confronti, quali l'esenzione da revocatoria, degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell'accordo, rimanendo preclusa al Tribunale esclusivamente la valutazione della sua convenienza economica per i creditori.

Inoltre, il Tribunale dovrà verificare la concreta prospettiva di attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi nonché, segnatamente, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nei tempi indicati dalla norma.

Si aggiunga inoltre che, laddove sia fatta richiesta di omologazione ai sensi del comma 2 bis dell'art. 63 CCI per mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, nel termine di novanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale, il Tribunale dovrà riscontrare anche:

-che la relazione del professionista indipendente contenga la valutazione e attestazione che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione non aderente sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
-che l'adesione dell'ente sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% di cui all'art. 57 comma 1 CCI.

(Cfr. Sentenza Trib. Bologna 28.6.2023 n. 97; Corte di Cassazione, sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087 e Corte di Cassazione, sez. I, 8 maggio 2019, n. 12064).

Nel caso che ci occupa:

-la domanda risulta correttamente proposta presso il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale risultante dal Registro delle Imprese, e che non risulta aver subito alcuna modificazione nell'ultimo anno prima del deposito del ricorso.

-Non è dubbio che la parte ricorrente sia imprenditore commerciale non minore, come si desume dall'oggetto sociale, nonché dai bilanci e dalla situazione patrimoniale societaria.

-Il ricorso risulta ritualmente sottoscritto dal difensore della società avv. Enrico Mango, munito di regolare procura.

-La decisione di accesso allo strumento di regolazione della crisi risulta da verbale di determinazione del liquidatore sociale sig. Campagnoli Daniele redatto da Notaio Mara Ferrari in data 29/12/2025 e depositato in pari data al Registro delle Imprese.

-Il deposito del Ricorso e la contestuale iscrizione al Registro delle Imprese sono avvenuti ritualmente il giorno 12 maggio 2026.

-Quanto alla documentazione di cui all'art. 39 comma 1 CCII, la ricorrente risulta aver depositato, contestualmente alla domanda di omologazione: plico degli atti prodromici alla presentazione del ricorso ex art. 57 CCII; mail dell'avv. Paola Borsari in qualità di legale di Aurelia/Gardant; proposta di Betti Impianti S.r.l.s. in data 9 maggio 2026; mail del legale del curatore della Liquidazione Giudiziale di Daniele Quattro Srls in data 10 maggio 2026; proposta di pagamento a saldo e stralcio del debito verso la LG di Daniele Quattro S.r.l.; accordo tra ASSCO Immobiliare S.r.l. e FIN.A.CO. S.R.L.; accettazione del dott. Marco Susanna della proposta di pagamento a saldo del suo credito della somma di € 10.000,00.

-Non risultano di contro depositate le scritture contabili e fiscali obbligatorie, peraltro oggetto di generica e non circostanziata denuncia di smarrimento presentata dal Campagnoli Daniele relativa ai libri delle decisioni dei soci e dell'organo amministrativo, al libro inventari, al libro giornale e ai registri IVA vendite, acquisti e cespiti.

-La ricorrente aveva già provveduto, in sede di deposito della domanda ex art. 40 CCII con riserva ex art. 44 CCII, a produrre i bilanci riferiti agli esercizi 2022 – 2023 e 2024 e le dichiarazioni IRAP riferite ai medesimi esercizi ma non risulta essere stato depositato il bilancio riferito all'anno 2025, nè le dichiarazioni fiscali riferite all'esercizio 2025.

- Inoltre, la relazione circa la situazione economico, patrimoniale e finanziaria aggiornata non risulta depositata con autonomo documento, ma è parte integrante della domanda presentata dalla ricorrente.
- Non risulta presentato alcuno stato particolareggiato ed estimativo delle attività con i richiesti chiarimenti in ordine alla consistenza e composizione del patrimonio sociale immobiliare.
- Non risulta fornita alcuna certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
- Non risulta fornito alcun elenco nominativo aggiornato dei creditori né l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, incumbenti necessari a fronte delle rettifiche alla situazione contabile intervenute medio tempore.
- Non risulta fornito alcun elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su beni in possesso della ricorrente, né l'indicazione dei beni predetti e del titolo da cui sorge il diritto.

Si può pertanto affermare come il corredo documentale depositato non soddisfi in radice i requisiti di completezza prescritti dall'art. 39, comma 1, CCII, con conseguente sussistenza di rilevanti profili ostativi all'ammissibilità della domanda di omologazione proposta.

-Non risulta neanche rappresentata né tantomeno attestata, l'esistenza di un accordo ex art. 57 CCII stipulato con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti e pubblicato nel Registro delle Imprese.

La ricorrente ha depositato documentazione da cui si evincono interlocuzioni e trattative intercorse con il ceto creditorio da cui emerge tuttavia come unicamente due rapporti negoziali possono, allo stato, qualificarsi come "accordi conclusi" ai sensi dell'art. 57 CCII.

In particolare, risultano sottoscritti:

l'accordo con il Dott. Marco Susanna, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 10.688,00 a saldo e stralcio del credito originario pari ad euro 28.000,00 11;

l'accordo con ASSCO S.r.l., avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 90.000,00 a saldo e stralcio del credito originario pari ad euro 326.700,00.

Tali accordi, effettivamente perfezionati, non raggiungono tuttavia la soglia minima del 60 per cento prescritta dall'art. 57 CCII;

né risultano essere stati oggetto di pubblicazione nel Registro delle Imprese, in difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 40, comma 4, CCII 12.

Alcuni altri rapporti negoziali sono qualificati anche nella stessa attestazione ex art. 57, comma 4, CCII, come "in via di definizione".

In particolare, si tratta dei seguenti:

trattativa con Aurelia SPV S.r.l. e, per essa, con Gardant S.p.A., avente ad oggetto la soddisfazione del credito originario pari ad euro 3.344.404,77 mediante pagamento della somma di euro 710.000,00, subordinatamente

al perfezionamento dell'operazione di dismissione immobiliare correlata all'offerta condizionata di Betti Impianti S.r.l.;

trattativa con Daniele Quattro S.r.l. in liquidazione giudiziale, per il tramite degli organi della procedura, avente ad oggetto la soddisfazione del credito pari ad euro 158.488,30 mediante pagamento della somma di euro 50.000,00, subordinatamente alle determinazioni autorizzative del Tribunale competente.

Con riferimento alla posizione di Aurelia SPV S.r.l., creditore che da solo rappresenterebbe ben oltre il 60% dei crediti complessivi, la documentazione in atti evidenzia come la definizione dell'accordo risulti espressamente condizionata alla previa disponibilità di una compiuta bozza dello stesso nonché del piano ex art. 57 CCII.

Quanto a Daniele Quattro, sembrerebbe che il Curatore della Liquidazione Giudiziale abbia chiesto autorizzazione al Tribunale di Modena a concludere la transazione, che tuttavia non è stata concessa.

La ricorrente medesima ha dato atto nel proprio ricorso, della mancata conclusione degli accordi con taluni creditori, sostenendo tuttavia che la normativa non imporrebbe che gli stessi risultino già perfezionati al momento del deposito della domanda di omologazione, potendo il relativo completamento asseritamente intervenire nel corso del procedimento.

In punto si osserva che la stessa attestazione resa dal professionista indipendente, di cui meglio si dirà di seguito, afferma quanto segue: *“I profili di irritualità che connotano, in questa come in altre parti (ad es. dichiarazione della idoneità degli accordi ad assicurare l'integrale pagamento dei non aderenti) la presente attestazione, sono d'altro canto il necessario portato dell'irritualità del ricorso cui si accede, il quale, al di là delle formali sembianze della domanda di omologazione degli accordi ai sensi dell'art. 57 CCII, disvela la sostanza di una vera e propria domanda in bianco o con riserva ai sensi del precedente art. 44, per essere stata proposta ancora in pendenza di trattative con il ceto creditorio.”*

La tesi dilatoria propugnata dalla difesa della ricorrente, proprio a fronte del simulacro di accordo come prospettato dalla ricorrente che non contiene in sé alcuno dei requisiti richiesti dalla legge, e che pertanto può considerarsi inesistente, non può per tale motivo essere accreditata.

E' noto come la ricorrente abbia già beneficiato della suddetta proroga nonostante la presentazione di un progetto di regolazione della crisi caratterizzato da significative criticità e rilevanti carenze informative, puntualmente segnalate dal Commissario e dal Tribunale nel decreto di proroga.

E che tali criticità, nell'ulteriore corso della procedura, siano rimaste prive di adeguato riscontro.

E' indubbio altresì che il termine previsto dall'art. 44 CCII debba ritenersi perentorio, pure a fronte della funzione acceleratoria propria della fase prenotativa e della necessità di evitare un'indefinita protrazione della situazione di protezione del debitore, circostanza quest'ultima che graviterebbe in pieno contrasto con l'intero impianto sistematico del C.C.I.I. improntato a principi di tempestività, concentrazione e accelerazione e alla

esigenza di rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al precipuo fine di non pregiudicare i diritti dei creditori.

E difatti, l'art. 44 CCII consente la concessione di una proroga del termine originariamente assegnato, esclusivamente entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni e soltanto in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un (vero) progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Infine, aderendo alla prospettazione di parte ricorrente, si consentirebbe una indebita protrazione della fase delle trattative condotte sotto il regime delle misure protettive oltre i limiti temporali e le condizioni espressamente previsti dall'art. 44, comma 1, CCII, con conseguente piena e sostanziale elusione della disciplina dettata dal legislatore.

Come già detto, la proroga del termine ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII era stata accordata sul presupposto che, pur in presenza di significative carenze, potesse comunque ravvisarsi un embrionale progetto di regolazione della crisi suscettibile di ulteriore definizione nel periodo prorogato.

Allo spirare del termine concesso, tuttavia, non risulta depositato un documento avente caratteristiche tali da consentirne la qualificazione alla stregua di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 57 CCII.

La documentazione prodotta inoltre, non contiene una compiuta articolazione delle concrete modalità di esecuzione dell'operazione di risanamento, né un adeguato cronoprogramma delle attività previste, con indicazione delle relative scansioni temporali e delle condizioni al cui verificarsi dovrebbero essere eseguiti i singoli adempimenti.

Tale carenza assume particolare rilevanza nel caso di specie, considerato che l'intera operazione prospettata risulta fondata su un'offerta soggetta a termine (seppur non essenziale) e avente natura condizionata e subordinata al verificarsi di una pluralità di eventi futuri e incerti, tra loro strettamente interdipendenti. L'assenza di un piano strutturato, analitico e compiutamente definito emerge, peraltro, anche dalla documentazione proveniente dagli stessi creditori coinvolti nelle trattative, i quali evidenziano espressamente la mancanza di indicazioni puntuali circa le modalità operative di esecuzione dell'accordo, le tempistiche di soddisfacimento dei crediti e, più in generale, la concreta scansione temporale del percorso di risanamento prospettato dalla ricorrente.

Ne consegue pure che la documentazione prodotta non appare idonea a soddisfare la funzione tipica del piano prevista dagli artt. 56 e 57 CCII, consistente nel consentire ai creditori, al professionista attestatore e all'Autorità Giudiziaria una compiuta valutazione circa la praticabilità e la ragionevole attuabilità del percorso di risanamento prospettato.

Sotto il profilo formale, deve inoltre rilevarsi, come già detto, che tra la documentazione prodotta non si rileva la presenza di un elaborato unitario munito di data certa (come richiesto dall'art. 56 – 57 CCII) suscettibile di identificazione quale piano definitivo posto a fondamento della domanda di omologazione.

Può pertanto concludersi ritenendo l'assoluta mancanza del piano economico-finanziario richiesto dall'art. 57, comma 2 CCII, posto che la documentazione depositata dalla ricorrente non consente di ritenerlo integrato, né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, in quanto non conforme al paradigma normativo delineato dagli artt. 56 e 57 CCII.

Parimenti, non risulta effettuato il deposito presso il Registro delle Imprese del piano e della relativa attestazione quali allegati agli accordi di ristrutturazione, adempimento che assume rilievo essenziale nell'ambito del procedimento delineato dagli artt. 40 e 57 CCII, anche in funzione delle esigenze di pubblicità legale e di tutela del ceto creditorio.

Difetta dunque, nel caso di specie, un altro dei presupposti essenziali richiesti dalla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Quanto alla relazione del professionista indipendente ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII si osserva come la stessa non risulti recare la sottoscrizione del professionista attestatore, aspetto che non consente la certa riferibilità soggettiva dell'elaborato e delle valutazioni in esso contenute, considerata la natura, le responsabilità e la funzione dell'attestazione nell'ambito del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Sotto il profilo sostanziale, deve inoltre rilevarsi che la stessa professionista indipendente evidenzia espressamente come le valutazioni formulate nell'elaborato assumano carattere necessariamente condizionato e prognostico, precisando che tali modalità non si addicano all'attestazione da rendersi ai sensi dell'art. 57 3° comma CCII, la quale presuppone la conclusione delle trattative avviate con il ceto creditorio, bensì semmai, alle attestazioni di cui agli art. 44 comma 1 lett. a) e 54 3° comma CCII, che presuppongono quelle trattative come tuttora in corso.

Quanto detto induce a considerare l'attestazione ex art. 57 c. 4 come assente, ovvero quantomeno inidonea a fondare l'accesso al procedimento di omologa dell'accordo di ristrutturazione, non essendovi non solo alcun piano definito, né accordi perfezionati ma neanche una valutazione attestativa fondata su presupposti sufficientemente oggettivi e determinati.

Si aggiunga inoltre che l'art. 63 CCII che disciplina il procedimento di ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi nell'ambito delle trattative funzionali alla conclusione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevede uno specifico iter procedimentale che il debitore è tenuto ad attivare qualora il piano sottostante all'accordo contempli il trattamento falcidiato dei crediti erariali e previdenziali.

Tale subprocedimento prevede esplicitamente una proposta che deve pervenire da parte della debitrice agli enti erariali e previdenziali nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione posto che, ove si intenda far ricorso anche alla transazione fiscale e contributiva, il relativo subprocedimento deve risultare tempestivamente attivato e definito già nella fase antecedente alla domanda di omologazione,

non potendo il creditore erariale permanere in una posizione sostanzialmente estranea rispetto all'assetto negoziale posto a fondamento dell'accordo oggetto di domanda di omologa.

Nel caso di specie, non risulta che la ricorrente, nel corso dell'intero periodo prenotativo ex art. 44 CCII, abbia mai rappresentato in modo chiaro e compiuto la volontà di procedere alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, la cui entità non è stata peraltro rappresentata neanche attraverso il deposito di idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi richiesta ai sensi dell'art. 39 c. 1 CCII.

Tanto premesso, ritenuto che la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII risulti caratterizzata da rilevanti carenze documentali, nonché da plurimi e strutturali profili di inadeguatezza sostanziale e da profonde irregolarità formali, come diffusamente infra richiamati, che ne snaturano struttura, oggetto e finalità, la stessa dovrà essere dichiarata inammissibile.

Di conseguenza dovrà disporsi la chiusura del procedimento unitario in epigrafe.

P.Q.M.

1. Rigetta la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII proposta nell'interesse di Fin.a.co S.r.l.
2. Dispone la chiusura del procedimento unitario in epigrafe.
3. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella C.C. del 27.5.2026

Il Presidente estensore

Dott. Ester Russo